



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PIANIFICAZ. STRATEGICA E PROGRAM. EUROPEA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 DI DATA 06 Aprile 2021

OGGETTO:

Concessione dell'accreditamento specifico per la sicurezza all'Ente "SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L." con sede legale in Via G. Battista Unterveger, 52 - 38121 - TRENTO (TN), ai sensi dell'allegato A, parte C (Soggetti formatori che intendono offrire formazione per la sicurezza), della deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m.. per la sede formativa sita in Via G. di Vittorio, 16 - 38015 - LAVIS (TN) e contestuale revoca dell'accreditamento concesso per la sede formativa sita in Trento - Via Sponda Trentina 18.

IL DIRIGENTE

- considerato che l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome sottoscritto in sede di Conferenza permanente in data 26 gennaio 2006, relativo alla formazione di Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195, prevede che accanto ai soggetti formatori individuati dal medesimo D. Lgs. 195/03 possano svolgere tale attività di formazione anche altri soggetti formatori purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
 - b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- preso atto che, successivamente, la deliberazione della Giunta provinciale 7 settembre 2007 n. 1902 (Sicurezza e salute dei lavoratori. Approvazione del documento recante le "Linee guida per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione") ha disposto che l'assolvimento del requisito indicato dal punto a) dell'accordo richiamato può essere soddisfatto attraverso l'accreditamento dei soggetti formatori privati sulla base dei criteri di accreditamento previsti dal regolamento di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 21/87 ed ha affidato all'Agenzia del Lavoro il compito di verificare i requisiti riportati nelle lettere b) e c), per i soggetti formatori privati che intendono offrire la formazione per la sicurezza rivolta ad ASPP e RSPP;
- viste le modifiche intervenute nella normativa riguardante la prevenzione in materia di salute e sicurezza, con riferimento in particolare agli accordi:
 - tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012);
 - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 53/CSR - Pubblicazione G.U. n. 60 - 12.03.2012 - Entrata in vigore il 12.03.2013);
- preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2013, n. 449 è stata modificata la deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 ai fini di recepire nel sistema di accreditamento specifico per la sicurezza anche i recenti accordi adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardanti la prevenzione in materia di salute e sicurezza;

- visto il regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, emanato con Decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. (di seguito denominato regolamento), con il quale è stato abrogato il Decreto del Presidente di data 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
- tenuto conto che, in base al comma 4 dell'art. 38 del regolamento, fino all'approvazione delle deliberazioni e delle determinazioni previste dal medesimo si applicano le deliberazioni e gli altri atti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso, in quanto compatibili;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della sezione III del Regolamento "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.), ed in particolare la parte C "casi di accreditamento specifico" dell'allegato A della stessa, che ne forma parte integrante e sostanziale, come da ultimo modificata dalla deliberazione 14 marzo 2013 n. 449, che risulta compatibile con il nuovo regolamento e pertanto ancora applicabile fino all'approvazione di una nuova deliberazione;
- vista la determinazione del Segretario Generale 18 settembre 2008, n. 210 (Approvazione della modulistica per la richiesta di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo (sezione III del Regolamento "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008) e relative modalità di presentazione. Approvazione Vademecum per l'accREDITamento delle strutture formative in Provincia di Trento), che risulta compatibile con il nuovo regolamento e pertanto ancora applicabile fino all'approvazione di una nuova determinazione;
- considerato che ai sensi dell'art. 27 del regolamento la richiesta di accreditamento è presentata all'Autorità di Gestione e che ai sensi dell'art. 28, il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura che svolge la funzione di Autorità di Gestione;
- preso atto che in base all'articolo 28 comma 2 del citato Regolamento "Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "Servizi formativi" la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, lettere c) ed f) ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità certificato" ed in tal caso in base a quanto indicato dal comma 3 del medesimo articolo "il provvedimento di accREDITamento risulta concesso in semplificazione ISO";
- preso atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento l'accREDITamento rilasciato ha durata triennale e che, durante tale periodo, ai sensi dell'art. 31 comma 1, i soggetti accREDITati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti;

- vista la domanda di accreditamento specifico per la sicurezza presentata da:
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.;
codice fiscale 02455120226;
istanza di data 18/03/2021;
sede formativa sita in Via G. di Vittorio, 16 - 38015 LAVIS (TN);
- vista la nota di data 22/03/2021, prot. n. 199602, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di accreditamento ai sensi dell'art. 25 l.p. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m. a decorrere dal 18/03/2021;
- considerato che, con nota di data 29/03/2021, prot. n. 217461, il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea ha richiesto all'Ente SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L., l'integrazione documentale per l'assolvimento del seguente Requisito:
 - Requisito 2. AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA;
 ed ha provveduto a sospendere i termini del procedimento;
- verificato che l'Ente SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. con nota di data 30/03/2021 ns. prot. n. 218875, ha presentato la documentazione richiesta e la stessa risulta conforme ai requisiti e che pertanto ricominciano a decorrere i termini del procedimento;
- vista la determinazione del Dirigente del già Servizio Europa 21 dicembre 2018, n. 223 con la quale veniva concesso all'Ente SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. l'accreditamento per la sede formativa sita in via Via Sponda Trentina 18 – 38121 – Trento;
- vista la nota dell'Ente SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L di data 01/04/2021 ns. prot. n. 228075, con la quale l'ente chieste la revoca della sede formativa di cui all'alinea precedente a seguito di trasferimento della stessa in via G. di Vittorio, 16 - 38015 LAVIS;
- verificato che l'istruttoria della domanda presentata si è conclusa con esito positivo;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi della sezione III del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia, di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. e della parte C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m., l'accreditamento specifico per la sicurezza all'Ente:

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.;
istanza di data 18/03/2021;
sede formativa sita in Via G. di Vittorio, 16 38015 - LAVIS (TN);
2. di revocare contestualmente, come richiesto dall'Ente SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L l'accreditamento precedentemente concesso con determinazione del Dirigente del già Servizio Europa 21 dicembre 2018, n. 223, per la sede formativa sita in Via Sponda Trentina 18, Trento;
3. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 del regolamento,

l'accreditamento concesso ha validità triennale dalla data della presente determinazione;

4. di prendere atto che il procedimento di accreditamento, che si conclude con l'adozione del presente provvedimento, rispetta i termini previsti dall'articolo 28, comma 4 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015 n. 12-26/Leg.;
5. di dare atto che al presente provvedimento non consegue alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;
6. di dare atto che gli esiti del procedimento che si conclude con l'adozione del presente provvedimento saranno comunicati al soggetto interessato;
7. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Nicoletta Clauser